

## IVA

### **Modelli Intrastat 2022: novità**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*Restyling* per i **modelli** e le **istruzioni** degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**: queste, in estrema sintesi, le novità dell'anno scaturite dell'evoluzione normativa a livello Ue e nazionale, volta a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Il **Regolamento (UE) n. 2020/1197**, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, ha previsto **novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica** relative alle transazioni intraunionali.

Il [D.Lgs. 192/2021](#) ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”**, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la **Direttiva 2006/112/CE** per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Con la Determinazione **prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l'Agenzia delle dogane ha adottato**, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, **le disposizioni applicative delle suddette previsioni**. Allo stesso tempo, sono state introdotte **semplificazioni degli obblighi comunicativi** dei contribuenti in materia di **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (Modelli Intrastat).

Con riferimento alle **semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni** (Modello **Intra 2bis**) è stata **elevata la soglia di esonero** dalla presentazione del Modello. I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili**, qualora l'**ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro**. Non è più prevista la

presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.

Le disposizioni in argomento si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022**.

Si ricorda che in **precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro** (a decorrere dal mese di gennaio 2018, si veda il Provvedimento prot. n. 194409/2017 e Determinazione prot. 13799/RU del 08.02.2018).

Restano, invece, **invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE** (Modello **Intra 2quater**). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. **Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.**

Sempre in tema di Modello Intra 2 (acquisti) la **compilazione di alcuni campi diventa facoltativa**. Per i servizi (**Intra 2quater**) le informazioni relative al **codice Iva del fornitore**, **all'ammontare delle operazioni in valuta**, alla **modalità di erogazione**, alla **modalità di incasso** e al **Paese di pagamento** non sono più rilevate obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi mentre **per i beni (Intra 2bis)**, diventano facoltative le informazioni relative allo **Stato del fornitore**, al **codice Iva del fornitore** ed **all'ammontare delle operazioni in valuta**.

Per quanto riguarda, invece, le **cessioni di beni (Intra 1bis)** il campo **“Natura della transazione”** viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa **Tabella B** presente nelle nuove istruzioni. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che **hanno realizzato nell'anno precedente**, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi **superiore a euro 20.000.000**, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla **disaggregazione a 2 cifre** (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.

Tutti **gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla natura della transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).

**Ai fini statistici**, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l'informazione relativa al **Paese di origine delle merci**.

È stata introdotta, infine, una **nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock** (Intra 1sexies). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi **riferiti a periodi decorrenti**

**dal mese di gennaio 2022.** Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.